

OFFICINA FATTORI MAURIZIO SRL

Via del Redolone, 39 - 51034 Casalguidi – Serravalle Pistoiese (PT) Tel. 0573.520800 – Fax 0573.526489 E.mail: <u>info@officinafattori.it</u> – REA: 184025

Cod. Fisc. e P.IVA 01840540478

ESTRATTO DELLA NORMATIVA UE 2021/1228 - 16/07/2021

Con Regolamento 2021/1228 della Commissione Ue, del 16 luglio 2021, è stato stabilito che dal 21 agosto 2023 sarà obbligatorio installare la nuova versione del tachigrafo intelligente 4.1 sui veicoli di nuova immatricolazione, e su tutti i veicoli che vengono utilizzati nel traffico transfrontaliero dotati di tachigrafo di precedente generazione.

Le nuove funzionalità della seconda versione del tachigrafo intelligente prevedono la registrazione automatica dell'attraversamento delle frontiere, registrazione posizione del veicolo al carico/scarico della merce e faciliterà anche il lavoro di conducenti, operatori e forze dell'ordine. Prevede inoltre, nuovi meccanismi per impedire manomissioni.

CHI DOVRÀ ADOTTARE LA NUOVA VERSIONE E DA QUANDO:

Con l'emanazione del Regolamento UE n°1228/2021, l'Unione Europea ha deciso che <u>il Tachigrafo Intelligente</u> **4.1, cosiddetto "di seconda generazione", sarà obbligatorio**:

- a partire dal 21 Agosto 2023 per tutti i veicoli commerciali di nuova immatricolazione con peso massimo oltre le 3,5 ton;
- -a partire dal 19 Agosto 2025 per tutti i veicoli commerciali di nuova immatricolazione con peso massimo oltre le 3,5 ton., che hanno installato il tachigrafo intelligente versione 1 DTCO 4.0 in quanto la versione dei tachigrafi intelligenti versione 2 (DTCO 4.1), non era al momento reperibile;
- a partire dal 1º gennaio 2025 per tutti i veicoli commerciali con peso massimo oltre le 3,5 ton provvisti di Tachigrafo Analogico o Digitale "di prima generazione" (versioni 3.0 e inferiori), solo se detti veicoli sono utilizzati nel traffico transfrontaliero;
- a partire dal 19 Agosto 2025 per tutti i veicoli commerciali con peso massimo oltre le 3,5 ton provvisti di Tachigrafo Intelligente 4.0 "di prima generazione", solo se detti veicoli sono utilizzati nel traffico transfrontaliero;
- a partire da Luglio 2026 per tutti i veicoli commerciali con peso massimo tra 2,5 ton e 3,5 ton, solo se detti veicoli sono utilizzati nel traffico transfrontaliero

COSA RISCHIA CHI NON SI ADEGUA ALLA NORMATIVA:

Considerate le scadenze sopra elencate, per l'installazione del nuovo tachigrafo 4.1, chi non si adeguerà al regolamento citato sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada, in particolare:

Riferimento normativo: art. 179 comma 2 in relazione all'art. 179 comma 9

Circolazione con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto

Codice violazione: vedi casistiche

Descrizione violazione: Circolava alla guida del veicolo, non munito del prescritto cronotachigrafo, ovvero con autoveicolo munito di un cronotachigrafo:

[3112] Conducente che circolava con veicolo avente cronotachigrafo non rispondente alle caratteristiche.

[3115] Conducente che circolava con veicolo avente cronotachigrafo non funzionante.

[3118] Conducente che circolava con veicolo senza inserire il foglio di registrazione nel cronotachigrafo.

[3119] Conducente che circolava con veicolo senza inserire la scheda del conducente nel cronotachigrafo digitale.

[3121] Conducente che circolava con veicolo sprovvisto del cronotachigrafo.

[3124] Omessa annotazione manuale su foglio a parte per cronotachigrafo guasto durante il periodo di diffida a regolarizzare.

Sanzione pecuniaria

- da euro 866,00
- ad euro 3.464,00

Decurtazione punti: 10 Sanzione accessoria:

Sospensione del titolo di guida da 15 giorni a 3 mesi secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.